

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 6645

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAISSAN, DE BENETTI, LECCESE, PROCACCI, SARACENI, SCALIA

Istituzione del servizio civile volontario

Presentata il 15 dicembre 1999

SIGNORE COLLEGHE, SIGNORI COLLEGGHI! — È in corso un profondo processo di ristrutturazione delle Forze armate basato sul progressivo abbandono del servizio di leva obbligatorio. Noi intendiamo, con la presente proposta di legge, avanzare un progetto di riforma del servizio civile affinché l'esperienza attualmente in atto, che fa perno sugli obiettori di coscienza, continui e si rafforzi. E questo perché il servizio civile è una scelta politica e sociale obbligata per un Paese moderno impegnato sul fronte della solidarietà e della pace.

Le nostre proposte vogliono rifuggire dalla difesa della leva obbligatoria solo al fine di difendere la ricaduta sull'obiezione di coscienza e ancora più dall'ipotizzare una forma di obbligatorietà solo per il servizio civile. Vogliamo invece lanciare la sfida di un servizio civile volontario capace di coinvolgere ogni anno decine di migliaia di ragazzi e ragazze attorno a contenuti di solidarietà, di utilità sociale, di servizi per la collettività.

È evidente che il carattere volontario del servizio deve riuscire ad intercettare sensibilità ideali ed esigenze materiali di una parte del mondo giovanile. Una scelta che ha come riferimento, perciò, il grande e variegato mondo del volontariato al cui interno riteniamo ci sia un'ampia disponibilità a dedicare un anno della propria vita ad un impegno di solidarietà. Un impegno che può e deve avere dal punto di vista dei giovani anche una forte contropartita in termini di esperienza e di formazione da far fruttare nelle proprie aspettative di vita.

Il punto di partenza vuole dunque essere quello dell'utilità e necessità di un servizio civile volontario di ragazze e ragazzi che valorizzi, potenzi, rilanci quello già oggi esistente; che abbia come presupposto che servizio di leva e servizio civile sono, secondo le sentenze della Corte costituzionale, due forme equivalenti di servizio alla Patria, ma che punti sull'applicazione della Costituzione anche in tema di doveri di solidarietà sociale dei cittadini (articolo 2),

di dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (articolo 3), nonché di dovere dei cittadini di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società (articolo 4).

Va sottolineato che fino ad ora, attraverso gli obiettori, il servizio civile ha coperto funzioni sociali che comunque lo Stato avrebbe dovuto affrontare. Secondo dati del CNESC che si riferiscono ai primi mesi del 1999, circa il 60 per cento degli obiettori presta servizio nel settore *no profit* e il resto nello Stato e nella pubblica amministrazione. Nell'amministrazione pubblica i maggiori utilizzatori di obiettori sono i comuni — passati dal 1997 ad oggi da poco più di 2 mila a circa 3 mila — che hanno messo a disposizione più di 19 mila posti (14 mila circa nel 1997), un po' meno di quelli messi a disposizione dagli enti del CNESC che sono 19.500 circa (contro i 14 mila circa nel 1997).

Ancora nella pubblica amministrazione utilizzano obiettori le aziende sanitarie locali (ASL) (3.600 posti) e il Ministero per i beni e le attività culturali (poco meno di 2.200).

Tra gli enti del CNESC che più si servono di obiettori c'è la Caritas, con quasi 5 mila posti ricoperti da obiettori, la Federazione nazionale delle cooperative sociali (Federsolidarietà) e l'ARCI con più di 3 mila, seguiti dall'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS) e CESC, circa 2 mila per uno. Al di fuori del CNESC, agisce la Croce rossa italiana (CRI) con circa 3.400 posti-obiettori.

L'attuale servizio civile dunque fa fronte ad una considerevole e crescente mole di attività sociali e di pubblica utilità difficilmente sostituibili se non con costi di migliaia di miliardi di lire. È del tutto evidente che l'abbandono del servizio civile comporterebbe la cessazione degli aiuti e della tutela a strati sociali disagiati ed una perdita di efficienza della dimensione pubblica. Riteniamo perciò che sia non solo legittimo, ma doveroso prevedere che per il

servizio civile a regime siano destinate risorse tra i 1500 e i 2 mila miliardi di lire annue.

Nei costi della riforma della leva devono essere considerati perciò anche i costi del nuovo servizio civile. La riorganizzazione deve avanzare parallelamente e quando si parla di costi della riforma della leva bisogna considerare ambedue gli aspetti. Questo è il motivo per cui è essenziale che le leggi di riforma del servizio militare e del servizio civile siano varate contemporaneamente.

Elemento caratterizzante della presente proposta di legge è che, come nel caso della leva, si definiscano una serie di obiettivi intermedi affinché la riorganizzazione inizi da subito. Calcolando che già nel 2000 sono possibili 80 mila obiettori in servizio la proposta di legge calcola che tale numero rimanga costante nel tempo, cambiando però la sua composizione interna ed introducendo da subito quote di servizio civile volontario in particolare delle donne.

La proposta del Governo relativa alla riforma del servizio militare prevede che prima di mettere a punto definitivamente il processo di riorganizzazione, la cui conclusione è prevista per il 2006, vi sia un triennio sperimentale (2000-2002) in cui praticare ed insieme verificare la riforma.

Analogamente per il servizio civile si prevede che, nel triennio 2000-2002, mentre il grosso del servizio civile arriverà ancora dall'obiezione di coscienza, ci sia un progressivo ma certo ingresso di donne volontarie (5 mila per il 2000, 10 mila per il 2001, 20 mila per il 2002); una prima quota di volontari che arrivano senza passare per l'obiezione di coscienza (mille per il 2000, 5 mila per il 2001, 10 mila per il 2002); l'avvio del servizio civile per la pace (500 per il 2000, mille per il 2001, 1500 per il 2002).

Il secondo punto qualificante riguarda la forma di remunerazione del servizio civile. Lo svolgimento del servizio civile deve essere un momento formativo sicuro, coinvolgendo così anche un settore giovanile che in una situazione di difficoltà occupazionale può investire nel servizio civile come accumulo di esperienze e patrimonio culturale.

Si prevede di attuare una separazione tra lavoro e reddito, in modo che durante il servizio civile siano garantite solo condizioni salariali minime (500 mila lire mensili), ma che a fronte di queste la/il giovane maturi un credito formativo di 10 milioni di lire da utilizzare come servizi nel corso della vita, ad esempio come borse di studio, abilitazioni universitarie, corsi di formazione; forme agevolate di accesso al credito (prestito d'onore); punteggi aggiuntivi e titoli di preferenza per i concorsi pubblici.

Un terzo punto qualificante è il servizio civile per la pace. Già nella legge n. 230 del 1998 sull'obiezione di coscienza vi è una chiara indicazione rispetto alla sperimentazione di forme alternative e non violente di difesa. Si tratta di fare un salto di qualità ed arrivare alla costituzione di un vero e proprio « servizio civile per la pace », che permetta una formazione specifica di ragazzi e ragazze con un uso previsto fuori dal territorio italiano. Un tale settore dovrebbe essere organizzato tramite una convenzione con il Ministero degli affari esteri e prevedere una formazione finalizzata alla presenza nelle aree di crisi e nelle missioni umanitarie. Devono essere previste evidentemente tutte le coperture assicurative per attività all'estero e, data la specificità dell'attività, si prevede sia possibile estendere il servizio civile a ventiquattro mesi.

Più in generale la presente proposta di legge parte dalla constatazione che ci sono attività che non possono essere remunerate ai prezzi di mercato a causa dell'alto contenuto di lavoro e del fatto che riguardano categorie e funzioni essenzialmente pubbliche. Quelle più tradizionali, come gli interventi sulla popolazione bisognosa, non possono ridursi ad un'erogazione di denaro, reddito o prodotti, ma richiedono un servizio, cioè un'attività specifica. Si pensi all'aiuto agli anziani, alle persone sole, all'assistenza ai disabili, al pronto intervento sulla miseria, sulla solitudine, sull'emarginazione. Quelle più innovative legate all'ambito internazionale di azione, in favore delle politiche di integrazione verso gli immigrati e i nuovi cittadini, della cooperazione allo sviluppo, delle attività in-

ternazionali della società civile e della prevenzione e della gestione dei conflitti. E poi gli interventi di manutenzione (parchi, boschi, mari, fiumi, eccetera); prevenzione (incendi estivi); recupero ambientale (aree degradate); tutela e gestione del patrimonio artistico-monumentale; funzioni di protezione civile.

Secondo la presente proposta di legge possono far parte del servizio civile ragazzi tra i diciotto e i trenta anni di età. Il servizio dura dodici mesi, non necessariamente consecutivi. Almeno tre mesi devono essere dedicati alla formazione.

L'organico massimo del servizio civile è fissato in 80 mila persone.

Il servizio civile è strutturato per progetti su base territoriale e regionale; funziona secondo le modalità delle convenzioni con enti privati o pubblici e oggetto della convenzione devono essere progetti finalizzati e verificabili.

Per la funzionalità del sistema si prevede un'Agenzia per il servizio civile volontario formata da un Ufficio centrale nazionale e da comitati regionali formati di intesa con i rispettivi consigli regionali. Insomma, è necessario che il servizio civile funzioni con una struttura fortemente federale, anche al fine di sollecitare l'impegno degli enti locali.

In merito alla copertura finanziaria, per il triennio di sperimentazione i fondi necessari ammontano, oltre ai 120 miliardi di lire annue stabilite dalla legge n. 230 del 1998, a 245 miliardi di lire per il 2000, a 410 miliardi di lire per il 2001 e a 680 miliardi di lire per il 2002. Con tali fondi si intende fare fronte sia al servizio civile proveniente dall'obiezione (quantificabile in 250 miliardi di lire annue per circa 80 mila obiettori) sia all'avvio del nuovo servizio civile.

Servizio civile attuale.

L'organico di 80 mila soggetti che la proposta di legge assume come riferimento per la situazione a regime nasce da una diretta constatazione dei percorsi in atto. Negli anni più recenti il servizio civile,

come alternativa a quello militare, è stato un fenomeno in crescita continua, specialmente dopo l'approvazione della nuova legge nel 1998, la citata legge n. 230.

Secondo i dati del Ministero della difesa, nel 1994 le domande di obiezione sono state pari a 33.339 (di cui 25.817 accolte), nel 1995 44.343, con un incremento del 33 per cento rispetto all'anno

precedente (di cui 26.326 accolte, il 2 per cento in più dell'anno precedente). Nel 1996 sono state presentate 47.824 domande, di cui 29.315 accolte e già nel 1997 57.284 (di cui 49.212 accolte). Durante il 1998 sono state 72.169 le domande presentate (e 51.748 quelle accolte). La tabella di seguito allegata riporta i numeri dell'obiezione negli ultimi quindici anni.

Anno	Domande	Domande accolte (*)
—	—	—
1986	4.282	6.135
1987	4.986	4.709
1988	5.697	5.979
1989	13.767	6.019
1990	16.767	13.992
1991	18.254	20.100
1992	23.490	19.178
1993	28.910	23.322
1994	33.339	25.817
1995	44.343	26.326
1996	47.824	29.315
1997	57.284	49.212
1998	72.169	51.748
1999 (maggio-giugno)	65.579 (**)	42.400

(*) In alcuni anni risultano più domande accolte di quelle presentate per effetti di trascinarsi.

(**) Dati CNESC da levadife.

Dal 1994, gli obiettori sono stati più di 300 mila. Negli ultimi tre anni (escluso il 1999), la percentuale degli obiettori sui chia-

mati alla leva è cresciuta dal 20 al 30 per cento, ma su questo aumento incide anche la diminuzione del numero dei richiamati.

Anno	Domande obiezione	Servizio militare
—	—	—
1994	33.339	—
1995	44.343	—
1996	47.824	184.983
1997	57.284	174.882
1998	72.169	157.208
1999	65.579 (*)	148.353

(*) Dati CNESC da Levadife fino al mese di maggio 1999.

Chiudere con la leva obbligatoria.

Nella storia e nella cultura italiane si sono immediatamente sedimentate due idee in positivo della leva obbligatoria. La prima legata alla rivoluzione francese, cioè al passaggio da un esercito mercenario ad un esercito basato sulla coscrizione obbligatoria come base della rivoluzione borghese e della difesa dello Stato nazionale. La seconda legata alla rivoluzione russa e cioè alla possibilità di trasformare l'esercito di leva in un protagonista di processi di cambiamento sociale. È per questo che nella cultura comunista si è pensato e si pensa che il carattere popolare dell'esercito sia garanzia di contenuti democratici dentro la struttura separata delle Forze armate.

Queste due tendenze si sono ultimamente condensate nella convinzione che il mantenimento della coscrizione obbligatoria sia un modo per contrastare la tendenza ad una riorganizzazione in chiave aggressiva delle Forze armate italiane. Questa riorganizzazione indubbiamente c'è, ma pensare di contrastarla attraverso il mantenimento della leva obbligatoria rischia di essere fuorviante ed inefficace. Ecco perché il punto di partenza della nostra ipotesi è l'abbandono di ogni difesa ideologica e politica della coscrizione obbligatoria.

Se ancora nella II guerra mondiale la dimensione numerica degli eserciti è stata una componente decisiva delle strategie militari, già nel 1945, il lancio delle prime bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki segnava un capovolgimento a favore della dimensione tecnologica e delle sue capacità distruttive.

Il processo tecnologico ha progressivamente investito anche la struttura militare fino a rendere quello della Difesa un settore (ed un sapere) altamente specialistico e professionale, aumentando la crisi dei meccanismi di controllo. Valga per tutte la vicenda della guerra del Kosovo e le difficoltà del Governo e del Parlamento di dirigere lo strumento militare.

Si tratta di prendere atto che negli Stati a capitalismo avanzato già oggi esistono

« solo eserciti professionali ». In alcuni di questi c'è una componente di leva, ma essa ha funzioni totalmente ausiliarie che non incidono sul contenuto della struttura militare. Questa funzione limitata e subalterna della leva è così evidente da aver portato come sentimento diffuso il senso della sua totale inutilità. La crescita dell'obiezione di coscienza peraltro non è legata più a percorsi di antimilitarismo ma al senso di inutilità della naia ed a scelte di utilità sociale.

Come è stato giustamente osservato, « che la leva obbligatoria di massa abbia mai contribuito all'evoluzione e alla democratizzazione di una società è un fatto discutibile già ai tempi di Bonaparte imperatore e del tutto improbabile in seguito. Da sempre, più che alla partecipazione e alla responsabilità, la vita militare è servita ad inculcare obbedienza cieca, rispetto delle gerarchie, disciplina funzionale alla fabbrica e alla stabilità dei poteri forti. Questa la pedagogia da sempre impartita nelle caserme. Altro che scuola di democrazia! Né si danno esempi storici di eserciti di leva che abbiano saputo impedire o contrastare efficacemente la mentalità aggressiva e antidemocratica delle gerarchie (...) ».

La difesa della leva e della coscrizione obbligatoria non è perciò giustificabile né dal punto di vista antimilitarista, né da quello nonviolento (diminuire la cultura violenta della società), né da quello della difesa della democrazia nelle Forze armate.

Nuovi terreni di iniziativa per la pace.

L'abbandono della difesa dello *status quo* delle Forze armate ed una ripresa di iniziativa sui processi di ristrutturazione in corso ci sembrano le forme migliori per rilanciare nella società contenuti di pace, solidarietà e nonviolenza, dei quali i principali sono individuati nei seguenti:

1) valorizzare tutte le organizzazioni internazionali di prevenzione e gestione dei conflitti come l'Organizzazione delle

Nazioni Unite (ONU) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), dotandole di fondi e possibilità di intervento, frenando invece il rilancio in atto delle organizzazioni militari come la Organizzazione del Trattato dell'Atlantico settentrionale (NATO) e l'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e contemporaneamente dare rilevanza, anche nel contesto internazionale, alle iniziative della società civile, favorendo una diplomazia « dal basso » che affianchi quella ufficiale e tradizionale, sull'esempio del processo di Ottawa per la messa al bando delle mine;

2) impegnarsi affinché si affermi la necessità di fare fronte ad impegni militari internazionali richiesti o sollecitati dall'ONU non solo attraverso unità armate ma anche attraverso quelle non armate (caschi bianchi), con alta preparazione professionale sugli aspetti sociali e umani delle zone di intervento;

3) elaborare un progetto di ingerenza umanitaria che privilegi la prevenzione dei conflitti armati, che valorizzi le istanze della società civile che solo a partire da questa prospettiva valuti l'uso di strumenti militari;

4) assicurare la trasparenza e il controllo parlamentare delle scelte militari per rendere partecipi i cittadini della politica di sicurezza. La vicenda del Kosovo ha evidenziato la totale espropriazione del Parlamento da ogni decisione; questa situazione richiede una regolamentazione dei principi dettati dall'articolo 11 della Costituzione per consegnare al Parlamento le decisioni in merito alle limitazioni di sovranità prodotte dall'appartenenza ad organismi internazionali;

5) mettere in campo iniziative capaci di contrastare modelli aggressivi di dottrina militare: poiché la Costituzione italiana permette un invio all'estero di truppe militari solo nell'ambito di missioni di conservazione e di ripristino della pace e perciò stesso solo in ambito multinazionale, e tenuto conto che già ora la presenza all'estero di forze di questo tipo è tra le più

alte dei Paesi alleati, la dimensione di forze non potrà essere che numericamente contenuta;

6) garantire la democrazia all'interno delle Forze armate a partire dal fatto che c'è un problema irrisolto di diritti sindacali, che richiede iniziative per libertà sindacali simili a quella della Polizia di Stato;

7) attuare un consistente ridimensionamento dell'attuale struttura delle Forze armate superando l'attuale modello di difesa, ancora troppo legato alla fase della guerra fredda e perciò inutilmente mastodontico, burocratico, dispendioso e in ultima analisi inefficiente. In questo quadro la riorganizzazione dello strumento militare deve avvenire senza ulteriori aumenti di spesa. Tale superamento non può che muoversi verso una concezione di difesa territoriale largamente integrata nella dimensione europea e capace perciò di utilizzare sinergie ed evitare logiche competitive tra i Paesi dell'Unione europea;

8) evitare che il processo di riorganizzazione delle Forze armate produca scompensi e penalizzazioni nel mercato del lavoro giovanile ed in particolare penalizzi l'accesso delle donne nel pubblico impiego e nei corpi di polizia. Le esigenze di lotta alla criminalità e di funzionamento della pubblica amministrazione richiedono una sempre maggiore specializzazione dei corpi di polizia e ancor più dei settori civili del pubblico impiego. Non è pertanto ipotizzabile che l'accesso alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza, alla polizia carceraria, al Corpo forestale dello Stato, eccetera, e ancor più al pubblico impiego perda le caratteristiche della competenza e della professionalità garantendo accessi privilegiati ai soggetti — peraltro pressoché solamente maschi — che accettino di svolgere la ferma militare prolungata;

9) essere parte attiva in un percorso di disarmo nucleare inteso come unica strada praticabile e percorribile per uscire definitivamente dalla guerra fredda. Un percorso che avrà certamente carattere multilaterale, ma in cui deve emergere la

disponibilità del nostro Paese e rinunciare da subito agli armamenti nucleari;

10) dare garanzie alla popolazione sull'impatto ambientale e sulla sicurezza delle basi militari affrontando i problemi di convivenza e di sicurezza delle popolazioni, che non possono vivere in un perenne stato di emergenza. In particolare dopo la tragedia del Cermis questa situazione deve essere affrontata e risolta.

Esame degli articoli della proposta di legge.

L'articolo 1 della proposta di legge istituisce il servizio civile volontario e ne stabilisce le finalità.

L'articolo 2 stabilisce la durata del servizio civile in dodici mesi non necessariamente consecutivi.

L'articolo 3 articola l'Agenzia per il servizio civile di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999 in un Ufficio centrale nazionale e in comitati con sedi in tutte le regioni italiane e nelle province autonome e definisce i compiti dell'Ufficio centrale e dei comitati regionali.

Nell'articolo 4 sono enunciati i requisiti per gli enti e le organizzazioni privati ai fini della presentazione dei progetti per il servizio civile.

L'articolo 5 fissa i parametri per l'organizzazione del servizio civile, per la stipula delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni privati e per la selezione dei progetti presentati.

L'articolo 6 istituisce il servizio civile per la pace all'estero presso amministrazioni dello Stato o attraverso apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri nel quadro di iniziative di pacificazione e cooperazione.

Nell'articolo 7 è definito il trattamento economico e previdenziale del giovane o

della giovane che presta servizio civile. A chi presta servizio civile è corrisposta un'indennità mensile di lire 500 mila, a cui si aggiunge un credito formativo di 10 milioni di lire, gestito dall'Agenzia nazionale, di cui si potrà usufruire alla fine del servizio attraverso borse di studio, prestiti (o altre forme di accesso al credito), ovvero trasformandolo in titolo preferenziale per concorsi pubblici.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, durante il servizio il/la giovane che presta servizio civile è a carico del Servizio sanitario nazionale, mentre all'estero l'assistenza sanitaria è assicurata, laddove ci sia un contingente militare, dal servizio di sanità militare; negli altri casi è prevista una copertura assicurativa.

L'articolo 8 disciplina la fase transitoria. Fino alla data di sospensione del servizio di leva concorrono alla consistenza dell'organico gli obiettori di coscienza a cui si aggiungono: 5 mila donne per il 2000, 10 mila per il 2001 e 20 mila a decorrere dal 2002; mille uomini per il 2000, 2 mila per il 2001 e 10 mila a decorrere dal 2002; 500 operatori di pace all'estero per il 2000, mille nel 2001, 1.500 a decorrere dal 2002. A decorrere dalla data di sospensione del servizio di leva obbligatorio l'organico è stabilito in 80 mila persone l'anno.

L'articolo 9 definisce le modalità per la verifica dei requisiti delle candidature, il funzionamento dell'Agenzia nazionale, seleziona gli enti privati e definisce il funzionamento del servizio civile all'estero.

L'articolo 10 stabilisce la copertura finanziaria per il triennio 2000-2002.

L'articolo 11 prevede, entro il 30 giugno di ogni anno, la presentazione di una relazione del Presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità del servizio civile volontario).

1. È istituito il servizio civile volontario con le seguenti finalità:

a) intervenire in favore delle fasce più povere e disagiate della popolazione e sviluppare solidarietà verso di esse;

b) fornire sostegno all'integrazione degli immigrati e dei nuovi cittadini;

c) promuovere attività di utilità sociale nel campo ambientale, dei beni culturali e della sicurezza cittadina;

d) costituire uno specifico settore denominato « servizio civile per la pace », al fine di garantire una presenza non armata e non violenta nell'ambito di crisi internazionali e delle missioni umanitarie, delle attività di cooperazione allo sviluppo e di azione internazionale della società civile;

e) sviluppare la formazione civica e professionale dei partecipanti.

ART. 2.

(Ammissione al servizio civile volontario e durata).

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile volontario uomini e donne tra i diciotto e i trenta anni di età, che ne facciano domanda, previa verifica di idoneità da parte del Servizio sanitario nazionale.

2. La durata del servizio civile volontario è di dodici mesi non necessariamente consecutivi, almeno tre dei quali devono essere dedicati alla formazione. Il soggetto che svolga il servizio civile volontario all'estero può chiedere di prolungare il servizio per ulteriori dodici mesi, anche suddivisi in più periodi.

ART. 3

(Agenzia nazionale per il servizio civile volontario).

1. L'Agenzia nazionale per il servizio civile volontario di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è articolata in un Ufficio centrale nazionale e in comitati con sedi in tutte le regioni italiane e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. I comitati sono designati in accordo con i rispettivi consigli regionali e con i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'Ufficio centrale nazionale:

a) assicura e coordina la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della legge;

b) predispone e gestisce un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione tramite il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) stipula convenzioni con le amministrazioni centrali dello Stato;

d) stipula convenzioni con il Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento del servizio civile nel quadro di iniziative o strutture per interventi di pacificazione e cooperazione istituite dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di cui l'Italia è parte;

e) organizza la formazione di istruttori e componenti del servizio civile volontario;

f) provvede alla gestione dei crediti formativi attraverso accordi con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti ed interessati.

3. I comitati regionali e quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano:

a) esaminano e approvano i progetti;

b) stipulano convenzioni con amministrazioni dello Stato, enti od organizza-

zioni pubblici e privati salvo quanto previsto dal comma 2, lettere c) e d);

c) accertano i requisiti di coloro che hanno presentato domanda per il servizio civile volontario;

d) organizzano le modalità di partecipazione al servizio civile volontario.

ART. 4.

(Enti ed organizzazioni privati).

1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendano presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;

d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

ART. 5.

(Organizzazione del servizio civile volontario).

1. Il servizio civile volontario è organizzato secondo le modalità stabilite dalle convenzioni stipulate dall'Ufficio centrale nazionale e dai comitati regionali delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3.

2. Oggetto della convenzione di cui al comma 1 sono progetti finalizzati e verificabili da realizzare attraverso il servizio civile volontario su base territoriale, presentati da amministrazioni dello Stato, enti od organizzazioni pubblici o privati, per l'attuazione nelle finalità di cui all'articolo 1.

3. I progetti sono selezionati dal comitato regionale territorialmente competente e da quello provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano, o in base

alla sede del soggetto proponente, secondo la loro qualità, innovazione, sostenibilità e replicabilità. Almeno il 60 per cento dei progetti approvati deve essere costituito dai progetti presentati da enti e da organizzazioni privati. I costi amministrativi devono essere contenuti entro una quota massima pari al 10 per cento del costo del progetto.

4. Compatibilmente con le possibilità, l'assegnazione del soggetto al servizio civile volontario deve rispettare l'area vocazionale ed il settore di impiego dal soggetto stesso indicati, nonché avvenire nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda, tenendo conto delle richieste anche nominative delle amministrazioni dello Stato, enti ed organizzazioni, pubblici o privati, responsabili dei progetti.

ART. 6.

(Servizio civile volontario per la pace).

1. Il servizio civile volontario può essere svolto, a richiesta del soggetto, fuori dal territorio nazionale:

a) presso sedi dove siano realizzati progetti per il servizio civile volontario di amministrazioni dello Stato, enti od organizzazioni, pubblici e privati;

b) attraverso convenzioni stipulate dall'Ufficio centrale nazionale di cui all'articolo 3, con il Ministero degli affari esteri, ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2, lettera *d)*, nel quadro di iniziative o strutture per interventi di pacificazione e cooperazione istituite dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di cui l'Italia è parte.

ART. 7.

(Trattamento economico e previdenziale).

1. Al soggetto che presta servizio civile volontario è dovuta un'indennità di 500 mila lire mensili nette.

2. Al termine del servizio civile volontario il soggetto ha diritto ad un credito

formativo di 10 milioni di lire, gestito dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), di cui può usufruire alternativamente o cumulativamente attraverso:

a) borse di studio o abilitazioni universitarie o corsi di formazione;

b) prestiti d'onore o altre forme agevolate di accesso al credito.

3. Per la durata del periodo in cui svolge il servizio civile volontario, il soggetto è posto a carico del Servizio sanitario nazionale.

4. All'estero l'assistenza sanitaria è assicurata, nei luoghi dove ci sia un contingente militare italiano, dal servizio di sanità militare. Negli altri casi una copertura assicurativa è garantita dall'amministrazione dello Stato, ovvero dall'ente od organizzazione pubblico o privato presso cui il soggetto svolge il servizio civile volontario.

ART. 8.

(Disciplina della fase transitoria).

1. Fino alla data di sospensione del servizio di leva obbligatorio, concorrono alla consistenza dell'organico del servizio civile volontario gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. Nell'ambito del limite degli stanziamenti di cui all'articolo 10 della presente legge sono riservate le seguenti quote:

a) 5 mila donne nel 2000, 10 mila nel 2001, 20 mila a decorrere dal 2002;

b) mille uomini nel 2000, 5 mila nel 2001, 10 mila a decorrere dal 2002;

c) 500 operatori di pace all'estero nel 2000, mille nel 2001, 1.500 a decorrere dal 2002.

2. A decorrere dalla data di sospensione del servizio di leva obbligatorio il numero massimo dell'organico relativo al servizio civile volontario è di 80 mila persone all'anno, e sono abolite le quote riservate di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Fino alla data di sospensione del servizio di leva obbligatorio, i costi di funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 3 non possono eccedere il limite del 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 10.

ART. 9.

(Norme di attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati:

a) le modalità di verifica dei requisiti delle candidature dei soggetti che presentano domanda di ammissione al servizio civile volontario;

b) le modalità di funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 3, sentito il parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome per quanto riguarda il funzionamento dei comitati regionali e provinciali di cui al medesimo articolo 3;

c) i criteri e le modalità per la selezione degli enti privati che propongono progetti per il servizio civile volontario;

d) le modalità di funzionamento del servizio civile volontario all'estero di cui all'articolo 6.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinato il funzionamento del sistema dei crediti formativi di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge, anche con riferimento ai criteri e alle modalità per l'eventuale trasformazione del credito formativo stesso in titoli di preferenza o punteggi aggiuntivi da far valere nei concorsi pubblici.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire

365 miliardi per l'anno 2000, 530 miliardi per l'anno 2001 e 800 miliardi per l'anno 2002, si provvede quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e quanto a lire 245 miliardi per l'anno 2000, 410 miliardi per l'anno 2001 e 680 miliardi per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile volontario.

PAGINA BIANCA

